



Comune di SANT'ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con delib. C.C. n. 16 del 23 maggio 2005

CAPO I[^]

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA.

La Polizia Urbana è disciplinata da presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo i principi dettati dalla Costituzione e secondo il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267), Legge 241/90 sulla trasparenza e relativo regolamento comunale, Legge sulla Privacy, Statuto e successive modifiche.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

ART. 2

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco, o l'Assessore da questi delegato, ed i controlli sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, serre agricoli o luoghi dove si svolgono attività agricole, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

ART. 3

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto dai competenti Uffici Comunali e accordate:

1. personalmente al titolare;
2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
3. con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
4. con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio i benefici concessi;
5. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento dovranno essere redatte in bollo

CAPO II[^]

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 4

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal presente Regolamento di Polizia Urbana.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo I° senza obbligo da parte del Comune concedente del rimborso della tassa relativa al periodo revocato.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.

E' fatto obbligo al titolare della concessione, qualora l'occupazione del suolo pubblico si protraesse oltre la scadenza, di inoltrare, almeno con cinque giorni di anticipo, istanza di rilascio di nuova concessione.

Le concessioni, soggette a tassa, non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta.

ART. 5

MODALITÀ PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI

Le autorizzazioni di scarico e carico delle merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico uso. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dal Servizio Polizia Municipale, il quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione stradale e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno a persone o cose od imbrattamento del suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza l'Autorità Comunale potrà prevedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Le normative del presente articolo si applicano anche a tutte le operazioni compiute da veicoli muniti di cestello (traslochi , interventi edilizi ecc.).

ART. 6

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti e/o in prossimità agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi solamente a nome del titolare o legale rappresentante della Società con riferimento all'autorizzazione commerciale o di Pubblico Esercizio relativa.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dalle norme sulla circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

ART. 7

SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI

In tutto il territorio Comunale è vietato scaricare, anche temporaneamente, rottami e detriti di qualsiasi specie, eccetto depositi temporanei preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo nulla osta del Servizio Polizia Municipale.

Qualsiasi trasporto di materiali provenienti da demolizioni o scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

ART. 8

INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima dei marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.20 e comunque l'aggetto max non dovrà essere superiore a mt. 1.50.

Per quelle ai piani superiori, la sporgenza, di simili infissi, dovrà essere limitata alla proiezione della superficie del terrazzo stesso.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi ove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio Comunale e comunque l'aggetto max non dovrà essere superiore a mt. 1.50.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio Comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte (come individuati nei vigenti piani urbanistici), è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Le installazioni di cui al presente articolo sono assoggettate al rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale.

ART. 9

VETRINE

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modalità rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Le vetrine non potranno eccedere in sporgenza 30 cm.

ART.10

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Le occupazioni del suolo pubblico per esposizione di derrate alimentari, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

ART. 11

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla vigente normativa ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità dettate dal Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche.

ART. 12

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme restando le prescrizioni della Legge di P.S., circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Servizio Polizia Municipale relativo alla viabilità. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte dei competenti organi.

ART. 13

INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Servizio Polizia Municipale, relativo alla viabilità.

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di mt. 25 dagli incroci e di mt. 15 dalle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non potrà essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Per quanto riguarda la loro realizzazione tecnico/urbanistica si rinvia a quanto prescritto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale e saranno assoggettati ad idoneo abilitativo.

ART. 14

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito pedonale e/o veicolare, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

ART. 15

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre etc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi. All'istanza di cui sopra dovrà essere allegata, qualora ne ricorrano le condizioni, l'Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale per la rottura del suolo pubblico

Si fa espresso rinvio alle prescrizioni in vigore per il canone sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il Concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per riparare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si sarà dato inizio ai lavori.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Servizio Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori, fatti salvi i casi di urgenza ed emergenza.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente, a spese dei proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III[^] NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

ART. 16

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Tutti i luoghi pubblici e privati aperti al pubblico o luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, in stato decoroso e sgombri da qualsiasi materiale. A tal fine è vietato deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbacee, frutta e qualsiasi tipo di rifiuto organico vegetale, materiali di demolizione, di rifiuto, parti vetuste di veicolo ed altri materiali ingombranti, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dal Codice della Strada, dalle leggi in materia ambientale, penale, di igiene, per l'abbandono di rifiuti ed il getto pericoloso di cose.

ART. 17

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA PULIZIA DEI TERRENI

I terreni privati dovranno sempre e costantemente essere tenuti puliti ed in stato decoroso in modo da evitare situazioni di pericolo di incendio o motivi di carattere igienico/sanitario.

ART. 18

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano il suolo pubblico con tavoli sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare,

imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

Tale obbligo è applicabile ai concessionari di occupazioni di aree pubbliche rilasciate a titolo diverso dai suddetti quali: ponteggiatori, aree di cantieri e simili.

Le operazioni di pulizia devono essere compiuti in modo tale che detti rifiuti siano raccolti e non riversati, anche in parte, attraverso le griglie di scolo delle acque meteoriche della canalizzazione comunale.

ART. 19

DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

ART. 20

PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

ART. 21

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede o area antistante il suo esercizio.

ART. 22

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE, DI DEMOLIZIONE E DEPOSITO DI ROTTAMI E DETRITI.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato sui veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione, che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali il suolo pubblico è stato insudiciato ed occupato.

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie sul suolo pubblico, privato aperto al pubblico, nonchè privato in vista del pubblico.

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via od in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, che deve essere trasportato

oppure convogliato in appositi tubi ad incastro, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza di mt. 2 dal piano di raccolta

ART. 23

SGOMBERO DELLA NEVE

I conduttori ed i proprietari di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi od aree prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

ART. 24

DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico la lavatura dei veicoli in genere. Tale divieto è esteso alle aree private nei casi in cui detta operazione configuri un inquinamento ambientale.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni e/o manutenzioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

ART. 25

DIVIETO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ARTIGIANA ED INDUSTRIALE SUL SUOLO PUBBLICO

E' proibito lavorare sulle porte dei magazzini, delle botteghe, case e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Autorità competente.

ART. 26

PULIZIA DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, le abitazioni ed i magazzini per eseguire la pulizia delle vetrine, porte, finestre ecc. è consentita senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale dei negozi, sino alle ore 9.30 del mattino successivo, in modo tale che dette operazioni non intralcino la circolazione e che rientrino nelle modalità previste dalle norme di sicurezza (D.Lgs n.626/94)

ART. 27

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate alle fiere di animali.

E' fatto obbligo ai proprietari di qualsiasi specie di animali da cortile e da stalla far sì che i medesimi, per esalazioni moleste od altri inconvenienti, non arrechino disturbo a terzi o creino problemi igienico sanitari.

Il transito di gruppo di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Servizio Polizia Municipale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

I proprietari o i custodi di cani od altri animali condotti al guinzaglio sono tenuti ad evitare che l'animale depositi i suoi rifiuti sui marciapiedi e sulle sedi stradali; in caso ciò si verificasse è fatto obbligo al proprietario e/o custode dell'immediata rimozione del rifiuto depositato dall'animale.

La disposizione del precedente comma si applica altresì ai conduttori di animali da sella.

I proprietari di cani detenuti in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, hanno l'obbligo di far sì che gli animali medesimi con insistenti e prolungati latrati o altrimenti, non arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, ivi compresi i cortili condominiali, i portoni, le scale e gli anditi, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio. Gli animali di grossa taglia o da guardia oltre che al guinzaglio dovranno essere muniti altresì di idonea museruola.

Nel caso sopraddetto, gli Agenti della Polizia Municipale, oltre che ad accertare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata si procederà ai termini di legge.

ART. 28

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti od altri oggetti

Eventuali deroghe saranno concesse dell'Autorità Comunale.

ART. 29

DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna, carteggiare infissi e simili.

E' vietato il taglio di piante riconosciute protette dalla vigente legislazione regionale, anche di proprietà privata, senza apposita disposizione o ordinanza comunale.

ART. 30

ALBERI E VEGETAZIONE - TERRENI

E' altresì vietato il taglio delle piante, anche non protette, che per localizzazione o tipologia rientrino nelle competenze del Comune.

I proprietari che avessero necessità di tagliare dette piante dovranno presentare domanda di autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale specificando i motivi.

L'autorizzazione sarà subordinata alla sostituzione della pianta con un'essenza di tipo autoctono, stabilita dal Comune.

I proprietari di alberi impiantati in fregio alle strade pubbliche, private soggette a pubblico passaggio, marciapiedi, caseggiati, dovranno fare sì che gli stessi, in qualsiasi condizione meteorologica, non siano di pericolo, per crollo, alla pubblica incolumità e dovranno altresì verificare che i rami non vadano a contatto con linee elettriche sovrastanti il suolo.

I proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade soggiacciono a quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi e campestri.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di cui sopra di provvedere alla pulizia dei fondi anche se non prospicienti alle strade ed alle abitazioni. Gli stessi dovranno altresì avere cura che la vegetazione ed i rami non fuoriescano dal terreno privato ed invadano le aree pubbliche o private soggette a pubblico transito.

In caso di inosservanza delle norme sopracitate L'Amministrazione Comunale per mezzo degli Uffici competenti provvederà ad emettere diffida e successivamente ordinanza che obbligherà gli aventi causa alla loro osservanza. In caso di ulteriore inottemperanza il

Comune provvederà addebitando le spese e l'inadempiente sarà perseguito a norma dell'art. 650 del Codice Penale.

CAPO IV[^] DECORO DEI CENTRI ABITATI

ART. 31

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospiciente l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili dell'apposizione, a loro cura e spese, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici

L'Amministrazione Comunale per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore, ed in caso quest'ultimo fosse ignoto, a spese del proprietario.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

ART. 32

COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale e/o di semplice interesse locale, oltre alle specifiche norme riportate sul Piano Comunale del Commercio, potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. E' comunque sempre vietata l'apposizione fuori dagli spazi riservati alle affissioni.

Le comunicazioni di interesse pubblico devono essere affisse nelle bacheche comunali all'uopo predisposte.

Il Comune si riserva delle deroghe per manifestazioni, ricorrenze che diano lustro al paese e comunicazioni di interesse pubblico rilevante.

E' vietato lacerare o rovinare gli stampati affissi ai quadri delle pubbliche affissioni o danneggiare, anche imbrattando, le bacheche autorizzate.

ART. 33

COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze, o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di leggi e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

ART. 34

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri oggetti di ornamento come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc, se sovrastanti il suolo pubblico.

Nell'annaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

ART. 35

DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

ART. 36

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati, salvo presenza di lavatoi pubblici.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico, fatta eccezione per quegli appartamenti che non hanno vedute all'interno dei caseggiati.

Qualora una abitazione abbia più balconi o vedute, si dovrà distendere la biancheria od altro da finestre o balconi che prospettano verso vie o piazze di minor importanza cittadina.

Gli oggetti sporgenti dovranno:

1. non sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;
2. non avere dal suolo stradale un'altezza inferiore a mt. 3 misurata dal lembo più basso;
3. non produrre il benché minimo stillicidio;
4. lasciare libera la circolazione dell'aria, non togliere la luce, e non arrecare molestia in alcun modo agli abitanti dei piani inferiori.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria od altro lungo le ringhiere e parapetti pubblici, come pure, a tal scopo, attaccare funi agli alberi di viali, giardini etc.

ART. 37

SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.00 del mattino.

Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortili o anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8.00 nel periodo dal 01 Maggio al 30 Settembre e sino alle ore 9.00 negli altri mesi.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni od altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

ART. 38

BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

Salvo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di veicoli autorizzati dal competente Ufficio comunale ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

ART. 39

PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere o recipienti contenenti rifiuti domestici, immondizie od altri oggetti.

ART. 40

VIALI E GIARDINI

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

1. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio, ad esclusione delle aree verdi attrezzate, dei parchi pubblici dove ne è vietato l'accesso come previsto da disposizioni Comunali;
2. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
3. passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
4. guastare o lordare i sedili, i cartelli e le tabelle di proprietà comunale, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni o simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
5. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
6. dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
7. svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini od altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

ART. 41

VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida e liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne attingerla con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' vietato altresì effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualsiasi sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

ART. 42

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO A AL DECORO

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

ART. 43

RECINZIONI DI TERRENI

La recinzione dei terreni devono essere realizzate, fatte salve le autorizzazioni del caso, come previsto dal P.R.G., dal Regolamento Edilizio Comunale, dai Piani Urbanistici attuativi e dal Codice della Strada, in muratura, con cancellate o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

Le riparazioni delle recinzioni di terreni sono ad esclusivo carico del proprietario del terreno confinante con l'area pubblica.

E' assolutamente vietato in qualsiasi tipo di recinzione, sia che essa sia prospiciente ad area pubblica o privata, l'uso di filo spinato o altri materiali che possono costituire pericolo all'incolumità pubblica.

CAPO V[^]

QUIETE PUBBLICA

ART.44

INQUINAMENTO ACUSTICO

Fatte salve le disposizioni di Legge e di regolamento in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto previsto dal presente capo.

ART. 45

ESERCIZIO DI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete e rispettare:

1. la legge 26.10.1995 n. 447;
2. il D.P.C.M. 14.11.1997;
3. La legge Regionale Marche 14.11.2001. n. 28;
4. il Piano di Zonizzazione acustica del Comune di Sant'Angelo in Vado.

Inoltre come previsto dall'art. 6 comma 3 della Legge 447/95, per quanto riguarda l'attività temporanea di cantieri stradali o lavori effettuati all'interno di aree ed abitazioni private, si prescrive che, salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del mattino.

Fuori dagli orari sopra citati è vietata nelle aree di tipo misto e prevalentemente residenziali qualsiasi attività rumorosa.

Comunque nelle vicinanze di scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici etc, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri od attività che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Il Servizio Polizia Municipale, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, affinché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli impianti di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

ART. 46

UTILIZZO DI AVVISATORI ACUSTICI E DELLE SIRENE

L'intensità e la durata del suono degli avvisatori acustici e delle sirene devono essere tali da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.

E' comunque vietato azionarli dalle ore 23.00 alle ore 7.00 del mattino, fatta eccezione per le sirene installate su mezzi di soccorso e di polizia.

ART. 47

SARACINESCHE

In qualsiasi ora del giorno, ed in modo particolare dalle ore 21.00 alle ore 07.00, la chiusura di porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi da saracinesche di mantenerle in perfetto stato di efficienza al fine di ridurre al minimo il rumore durante l'uso.

ART. 48

IMPIANTO DI MACCHINARI

E' vietato l'impianto di nuovi esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, in bollo, indicando la macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:100 comprendente una zona entro un raggio non meno di 50 mt., intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonchè atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

1. si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
2. non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
3. siano state apportate abusivamente modificazioni dell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia possibile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

ART. 49

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI, GETTO DI COSE

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità, ivi compresa l'accensione di fuochi.

Al di fuori del perimetro urbano è vietato il funzionamento di carbonaie che risultino ubicate a meno di 500 mt. dai seguenti luoghi:

- Cimitero Comunale del Capoluogo;
- Strutture ricettive extra alberghiere.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, è prevista l'adozione di tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiedesse, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, su parere dell'Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

E' fatto obbligo ai proprietari di camini e/o impianti di fuoriuscita di fumi di combustione di mantenerli in perfetta efficienza ed oltre al rispetto delle norme contro l'inquinamento atmosferico ed alle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, è fatto divieto la fuoriuscita dagli impianti medesimi di ogni qualsiasi particella di risulta della combustione con conseguente ricaduta al suolo.

ART. 50

RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, che dopo le ore 23.00 (nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica o dopo le 24,00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi), salvo deroga, non dovranno arrecare il minimo disturbo al vicinato.

ART. 51

USO DI STRUMENTI SONORI

E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha la facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in maniera di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

ART. 52

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 del mattino, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, sacchi ecc, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più il rumore.

ART. 53

VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Sono vietate nelle prime ore del pomeriggio, dalle ore 13.00, alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente dagli Addetti del Servizio di Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di far uso di strumenti sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

ART.54

SCHIAMAZZI, E GRIDA SULLE PUBBLICHE VIE

Tanto di giorno che di notte sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze, nonché le grida ed i suoni molesti nell'interno dei pubblici locali.

ART. 55

SALE DA BALLO, CINEMATOGRAFI E RITROVI

Le sale da ballo, i cinematografi ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione comunale ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti dall'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Comune, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le prescrizioni del caso.

ART. 56

NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

1. al mattino dopo le ore 8.00 e fino alle ore 13.00;
2. al pomeriggio dopo le ore 15.00 e fino alla chiusura.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

ART. 57

CAROVANE DI NOMADI

E' vietato il campeggio, in tutto il territorio del Comune, di carovane di nomadi.

CAPO VI^

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ART. 58

INSTALLAZIONE DI GRU A TORRE CON BRACCIO - AREE DI CANTIERE

Per l'installazione di gru a torre con braccio, in aree di cantiere, occorre, a tutela dell'incolumità pubblica sia degli addetti al cantiere che degli utenti della strada, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. sono vietate attività edilizie e collaterali al di fuori dell'area di cantiere autorizzata che deve essere opportunamente delimitata;
2. Le manovre di sollevamento e sollevamento/trasporto, effettuati con gru a torre con braccio, devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi e del contro-peso sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico;
3. prima di attivare il funzionamento della gru dovrà essere prodotta al Comune la seguente documentazione:
 - a) copia del verbale di sopralluogo disposto dall'ASUR – Zona Territoriale n. 2 di Urbino, Servizio Prevenzione Infortuni;
 - b) relazione redatta da tecnico abilitato comprovante il perfetto montaggio della gru.

ART. 59

SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione del Comune.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati,

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti tecnici, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così come pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

ART. 60

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno con ingresso dalla pubblica via o dal cortile, di dimensioni, in entrambi i casi, idonee al transito e fermata, in caso di necessità, di veicoli antincendio.

I magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione, anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

ART. 61

DETTENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti, e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque specie non dovranno essere mai appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. le bombole di gas di uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'esterno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
2. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
3. le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'usura del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
4. per evitare la fuoriuscita di gas, di prodotti liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

ART. 62

ACCATAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE NEI CORTILI E SCANTINATI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Comune riterrà di dover prescrivere.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica agli edifici che non costituiscono nuclei abitativi ed inseriti in zone frazionali.

E' pure vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati

ART. 63

FUCINE E FORNI

Non si possono attivare forni o fucine senza l'autorizzazione del Comune, che, caso per caso, stabilirà le precauzioni e prevenienze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni, in modo tale che il calore non disturbi le abitazioni confinanti.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

ART. 64

USO DI FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato:

1. l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti;
2. riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda,
3. fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

E' obbligo dei cittadini che vengano a conoscenza della presenza di un incendio informare immediatamente le autorità competenti.

ART. 65

ACCENSIONI DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito abitato nessun può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò, e simili o fare spari in qualsiasi modo o comunque con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici preposti di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

ART. 66

ANIMALI PERICOLOSI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed in ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche solo con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

I cani di grossa taglia devono inoltre essere tenuti a guinzaglio.

Non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'indole di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra descritto, che non siano convenientemente custoditi, saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle Autorità Comunali.

I proprietari dei cani Pitbull, Bulldog, Rottweiler e comunque tutti i cani di indole mordace, residenti nel Comune di Sant'Angelo in Vado, avranno l'obbligo dell'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. gli animali, dal momento in cui escono dalla porta dell'abitazione ove sono detenuti, ivi comprese tutte le pertinenze condominiali, devono essere trattenuti continuativamente a guinzaglio corto (di lunghezza non superiore a metri uno e di tipo non estensibile), muniti sempre di museruola che ne impedisca la possibilità di mordere. Tali precauzioni sono altresì obbligatorie in qualsiasi luogo pubblico ovvero anche solo accessibile al pubblico;
2. qualora gli animali siano detenuti in pertinenze dell'abitazione, perimetrate da rete metallica, staccionate o qualsiasi voglia recinzione, si ordina che per le stesse siano adottati i seguenti provvedimenti:
 - 2.1 le recinzioni debbono essere di natura tale da non poter essere in alcun modo eluse dall'animale che potrebbe, a morsi, danneggiarle e di conseguenza uscire libero su luoghi frequentati dal pubblico. Pertanto la rete metallica da giardini, anche se elettrosaldata, non è consentita sufficiente al loro contenimento, potendo la stessa essere facilmente danneggiata dall'animale e consentirne di conseguenza la fuga. La recinzione non può avere altezza inferiore a mt. 2.50 dal suolo e deve essere interrata per almeno 50 cm ovvero avere una base a fondamenta in calcestruzzo onde impedire lo scavo e la fuga dell'animale. Le opere suindicate andranno realizzate prima del ricovero dell'animale nella pertinenza ed andranno in ogni modo autorizzate da competenti Uffici Comunali. Nelle immediate vicinanze della recinzione, considerando come tale lo spazio di mt. due, non potrà esistere alcun manufatto od oggetto che consenta al cane di utilizzarlo come trampolino ovvero aiuto per scavalcare in altezza la rete.
 - 2.2 Qualora la recinzione fosse costruita da grate metalliche, lo spazio fra le stesse deve essere ridotto in modo tale da non consentire al cane la possibilità di mordere eventualmente persone od animali attraverso le grate stesse, potendosi verificare la possibilità che un bambino, intento ai giochi, infili il braccio attraverso le grate e venga aggredito dal cane. Tale precauzione deve essere adottata almeno fino all'altezza di mt. 1.50 dal suolo.
 - 2.3 Se l'accesso allo spazio aperto ove è detenuto il cane è regolato da un cancello, lo stesso deve essere costruito adottando le precauzioni imposte per la recinzione con l'ulteriore prescrizione che deve essere dotato di serratura costantemente chiusa, in modo da non consentire la causale apertura della stessa, neppure a titolo di dispetto da parte di terze persone, con possibilità di fuga del cane.
3. le prescrizioni di cui sopra devono essere adottate anche per chi, non residente nel Comune di Sant'Angelo in Vado, porti il cane in strutture private site sul territorio comunale.
4. l'animale accompagnato su strade, aree pubbliche, private ma di passaggio pubblico o comunque utilizzate da terzi dovrà essere dotato di guinzaglio corto, non estensibile e di lunghezza non superiore a mt. uno, e di museruola che ne impedisca idoneamente la possibilità di mordere.
5. E' vietato maltrattare gli animali in ogni genere e forma ed è altresì vietato aizzare o incitare i cani tra loro o contro persone.

ART. 67

STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con coltelli o con altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

ART. 68

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in appositi telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

ART. 69

SCALPELLAMENTO SU AREE PUBBLICI

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendono i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagli di pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

ART. 70

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in maniera tale da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti e dai canali di gronda sul suolo pubblico, nonchè impedire la formazione di cunei di ghiaccio che potrebbero staccarsi e cadere sul suolo pubblico.

ART. 71

MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici e marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale per le autorizzazioni e verifiche del caso.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

ART. 72

SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici e simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite dal Comune con il relativo atto di assenso (permesso di costruire, Concessione o Autorizzazione Edilizia, Denuncia Inizio Attività).

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale e dovrà essere segnalato da apposite luci rosse.

ART. 73

MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, ma deve essere trasportato o convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di mt. 2 dal piano di raccolta. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

ART. 74

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente assicurate al muro mediante un fisso e sicuro congegno ad altro idoneo mezzo.

ART. 75

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali simili.

ART. 76

ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti i luoghi privati di libero accesso al pubblico, nessuno eccettuato, dovranno essere convenientemente illuminati in ore notturne.

ART. 77

VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO - NORME PER I PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO-

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

1. di fumare nelle vetture;
2. salire e scendere quando la vettura è in movimento;
3. salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
4. salire quando la vettura sia segnalata completa;
5. parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
6. insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
7. occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
8. sputare all'interno delle vetture;
9. portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
10. essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento offensivo per gli altri;
11. cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
12. distribuire oggetti o stampe a scopo pubblicitario o di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina;

Il personale di servizio sui mezzi comunali di trasporto deve:

- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla competente struttura comunale;
- b) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

ART. 78

SICUREZZA DEI BAMBINI

Nelle vie e piazze pubbliche, compresi parchi e giardini, è vietato far circolare minori di anni cinque senza che gli stessi siano accompagnati da persona adulta.

CAPO VII[^]

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

ART. 79

ORARI DEGLI ESERCIZI

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamentari.

ART. 80

PESATURA DELLE MERCI- DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, ai sensi delle vigenti norme.

ART. 81

VENDITA DEL PANE

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

ART. 82

MERCE VENDUTA IN PACCHI - SURROGATI

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale ed il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

ART. 83

ESALAZIONI DI MERCE

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate.

ART. 84

TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

ART. 85

REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei

ART. 86

APERTURA O TRASFERIMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI

L'apertura ed il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dal Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114, dalla Legge Regionale Marche n. 26/99 e s.m.i. e dagli indirizzi comunali.

CAPO VIII[^]

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 87

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L'esercizio del Commercio su aree pubbliche è disciplinato dallo speciale Regolamento Comunale "Fiere e mercati".

ART. 88

PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne comunicazione all'Autorità Comunale.

ART. 89

TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita

ART. 90

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre all'Autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio di igiene pubblica.

CAPO IX[^]

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ART. 91

ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi del territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza Comunale, che verrà rilasciata al momento della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico, previo il normale accertamento dei requisiti (iscrizione nel registro di cui all'art. 121 TULPS, autorizzazione ministeriale con integrazione, se del caso, della seguente dicitura " la presente autorizzazione, visti i requisiti di cui all'art. 121 TULPS, ha validità come autorizzazione per i pubblici intrattenimenti e spettacoli prevista dall'art. 69 TULPS). E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

ART. 92

QUESTUE- COLLETTE

E' vietato mendicare in luogo pubblico od aperto al pubblico

CAPO X[^]

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART. 93

CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, sia provenienti dall'Obitorio ospedaliero, che dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ART. 94

PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Servizio Polizia Municipale.

CAPO XI[^]

INTERVENTI EFFETTUATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE E DA PERSONALE TECNICO COMUNALE PER RICHIESTE FINALIZZATE AD INTERESSI PRIVATI

ART. 95

INTERVENTI PER INTERESSI PRIVATI

I privati cittadini o le imprese hanno facoltà di richiedere al Comune di Sant'Angelo in Vado l'intervento di propri addetti per finalità di interesse privato o preminentemente privato.

Gli interventi possono avere la seguente natura:

a) sopralluoghi, ispezioni di aree, impianti, manufatti, locali, servizi tecnologici, giardini, cortili, pertinenze, case o appartamenti;

b) interventi sul traffico a seguito di attività e inconvenienti determinati da privati e imprese;

Gli interventi di cui al punto a) sono svolti solamente per le sottotolate condizioni

I. tempi ed organizzazione sono decisi a discrezione del Servizio P.M. e Ufficio Servizi Tecnici/Urbanistica/Ambiente/Igiene, dopo averli concordati con il sig. Sindaco;

II. sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti istituzionali;

III. sono svolti successivamente al versamento di Euro 26,00 a titolo di rimborso fisso;

IV. i richiedenti hanno l'obbligo del versamento immediato al termine dell'intervento di Euro 26,00 per ogni ora o frazione di ora diurna e di Euro 52,00 per ogni ora o frazione di ora in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00) per ogni addetto impegnato.

Gli interventi di cui al punto b), determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato o preminentemente privato, sono svolti alle condizioni di cui ai punti I. - II. - III. - IV. del comma precedente.

Qualora il personale comunale, a seguito di sopralluogo, ravvisi la compromissione delle condizioni igienico-sanitarie, del rispetto di leggi o regolamenti o il pregiudizio per l'incolumità delle persone, adotterà i relativi provvedimenti oppure, qualora non ravvisi tali situazioni, ne darà definitiva comunicazione all'interessato.

CAPO XII[^]

SANZIONI

ART. 96

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni delle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale del Servizio di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, nel rispetto dell'art. 10 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Nel caso che la violazione ad una norma di cui al presente Regolamento, costituisca pericolo all'incolumità pubblica o sussistano le condizioni di contingibilità ed urgenza, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, può ordinare, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo di sospendere o far cessare una determinata attività o la rimozione di opere abusive, nonché l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni al presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato.

Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e del vigente "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali".

ART. 97

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689, e del DPR 22.07.1982, n. 571 e relative successive modificazioni ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale, a cura dell'Economo Comunale.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART. 98

STEMMA CIVICO

E' vietato l'uso dello stemma civico senza la preventiva regolare autorizzazione.

ART. 99

SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Sant'Angelo in Vado, sarà inflitta la sospensione di tale atto nei seguenti casi:

1. per recidività nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
3. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione;
4. per inosservanza a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII[^]

ENTRATA IN VIGORE

ART. 100

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.